REGOLAMENTO (CEE) N. 2438/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1986

recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio a lungo termine durante la campagna vitivinicola 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [2], in particolare gli articoli 10 e 65,

considerando che le modalità d'applicazione relative ai contratti di magazzinaggio dei vini da tavola, segnatamente le modalità di conclusione di tali contratti, sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2850/85 [4];

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/79, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che abbiano soddisfatto agli obblighi di cui all'articolo 39 e, se del caso, agli articoli 40 e 41 di detto regolamento per un periodo di riferimento da stabilirsi; che occorre pertanto fissare questo periodo;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 90/86 della Commissione [5], è stata offerta la possibilità, per la campagna 1985/1986, di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i vini da tavola;

considerando che i quantitativi di vino da tavola in giacenza sono cospicui per questo periodo dell'anno; che ciò è dovuto al fatto che, per la campagna vitivinicola in corso, le disponibilità in certe regioni sono notevolmente superiori agli sbocchi normali, mentre le prospettive del prossimo raccolto non autorizzano a sperare in una distensione del mercato;

considerando che i vini immagazzinati in base a contratto sono conservati in recipienti che possono rendersi necessari per l'immagazzinamento del prossimo raccolto;

considerando che, per consentire ai produttori d'immagazzinare il prossimo raccolto in condizioni normali, è necessario accordare, sulla base di una distanza massima di trasporto, un aiuto per il ricollocamento del vino da tavola;

considerando che, ai fini di un applicazione regolare della misura stessa, è d'uopo definire la natura del trasporto e fissare la data di presentazione della relativa domanda;

considerando che, dato il breve tempo di cui dispongono le autorità amministrative per l'attuazione del provvedimento in oggetto, e data inoltre la frequente esiguità dei quantitativi in causa e la modicità delle spese di trasporto rispetto alle spese globali, è preferibile fissare l'aiuto a un livello forfettario;

considerando che durante la campagna 1985/1986 i regolamenti (CEE) n. 1059/83 e (CEE) n. 90/86 non sono ancora d'applicazione in Spagna per cui un vino da tavola prodotto in questo Stato membro non poteva essere oggetto di un contratto a lungo termine ai sensi dei suddetti regolamenti e di conseguenza, non può beneficiare delle misure previste dal presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione dei vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i vini da tavola che hanno formato oggetto, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1059/83, di contratti di magazzinaggio a lungo termine in virtù del regolamento (CEE) n. 90/86, può essere concesso, previa richiesta e alle condizioni definite all'articolo 2, un aiuto per il ricollocamento in un'altra località o in un altro impianto di magazzinaggio appartenente ad un terzo che non presenti domanda di aiuto di ricollocamento.

2. In conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che durante la campagna 1985/1986 erano soggetti agli obblighi previsti agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 possono beneficiare dell'aiuto previsto dallo stesso regolamento, sempreché forniscano la prova che hanno soddisfatto al loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento indicato rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2260/85 della Commissione [6], all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/85 della Commissione [7] e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione [8];

Articolo 2

La concessione dell'aiuto è subordinata alle condizioni seguenti:

— il luogo di ricollocamento deve trovarsi, rispetto al luogo di magazzinaggio, entro un raggio di 150 km; tuttavia, ove non siano disponibili impianti di magaz-

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
[3] GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.
[4] GU n. L 270 del 12. 10. 1985, pag. 6.
[5] GU n. L 14 del 18. 1. 1986, pag. 8.
[6] GU n. L 211 dell'8. 8. 1985, pag. 12.
[7] GU n. L 211 dell'8. 8. 1985, pag. 18.
[8] GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.

zinaggio entro questo raggio e in caso di trasporto marittimo, l'organismo d'intervento può autorizzare il trasporto verso l'impianto di magazzinaggio appropriato più vicino ;

— il vino dev'essere ricollocato tra il 1° agosto ed il 31 ottobre 1986 ed il trasporto dev'essere effettuato, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1059/83, mediante uno o più veicoli ;

— le domande di concessione di un aiuto e i relativi documenti giustificativi sono stati presentati all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato al più tardi il 15 dicembre 1986.

Articolo 3

L'aiuto ammonta, per tutti i vini da tavola, a 1,45 ECU/hl.

Articolo 4

L'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto al produttore al più tardi quattro mesi dopo la presentazione della domanda di aiuto e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 2, ultimo trattino.

Articolo 5

Per convertire nelle monete nazionali l'aiuto di cui all'articolo 1 si applica il tasso rappresentativo applicabile nel settore il 1° agosto 1986.

Articolo 6

1. Gli Stati membri istituiscono i necessari controlli, e, in particolare, verificano se il ricollocamento del vino da tavola ha effettivamente avuto luogo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il 31 gennaio 1987 i quantitativi di vino ricollocati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente